

Esame preliminare delle impugnazioni e tecniche di redazione degli atti del giudizio d'appello: cooperazione tra il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense per l'attuazione pratica delle linee guida.

(Delibera del 22 novembre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"Con delibera plenaria del 5 luglio 2017 il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti.

L'iniziativa si colloca nella più ampia attività consiliare finalizzata all'individuazione di possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia.

Nella citata delibera era stato, infatti, evidenziato che l'analisi dei dati statistici aveva dimostrato che la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è proprio quella dell'impugnazione, in quanto è nel giudizio di secondo grado che principalmente si determina un effetto frenante sulla quantità complessiva dei procedimenti definiti e sui tempi di loro conclusione.

Il Consiglio aveva, così, individuato due aspetti del procedimento di secondo grado - quelli, appunto, del c.d. filtro in appello e delle modalità di redazione dei provvedimenti - allo scopo di far emergere buone prassi o, comunque, esperienze positive da mettere a disposizione degli uffici giudiziari interessati e dei magistrati.

Con riferimento, sia al c.d. filtro in appello, sia alle tecniche di redazione degli atti, dopo la delibera sulle linee guida, è stata avviata una proficua collaborazione tra C.S.M. e C.N.F. per approfondire le problematiche pratico applicative conseguenti all'introduzione, anche negli uffici di merito, come già avviene in Cassazione, dell'esame preliminare delle impugnazioni e alla possibilità di elaborare percorsi comuni finalizzati alla redazione degli atti del giudizio di appello.

E' così emerso che l'esame preliminare, come metodo di organizzazione del lavoro, può garantire, in presenza di un'impugnazione ammissibile, la razionale gestione delle pendenze e delle sopravvenienze.

Rispetto agli affari pendenti rappresenta uno strumento per: a) effettuare la doverosa ricognizione della quantità e qualità dei processi in attesa di fissazione e di trattazione; b) favorire la doverosa programmazione del lavoro sia in campo civile che penale; c) scongiurare il rischio di stasi di processi aventi ad oggetto questioni civili di particolare rilievo o reati espressivi di particolare allarme sociale; d) operare, nel settore penale, la cernita tra i processi relativi a reati in cui è maturata la prescrizione e, in quanto tali, suscettibili di definizione in forme semplificate e reati che meritano la tempestiva celebrazione.

Con riguardo alle sopravvenienze serve per: a) avere piena e tempestiva contezza della qualità del lavoro; b) consentire ai presidenti di sezione di formare razionalmente i ruoli, tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dalla legge o fissati nei provvedimenti tabellari e della diversa complessità degli affari in base a criteri di misurazione ponderale alla stregua di parametri predeterminati; c) individuare, in campo penale, i processi in cui è prossima la maturazione dei termini di prescrizione dei reati, la scadenza dei termini di custodia cautelare nei processi a carico di imputati sottoposti a misure privative della libertà personale; d) selezionare i processi riguardanti questioni giuridiche identiche ai fini di udienze monotematiche e in vista di una maggiore conoscibilità, stabilità e prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali e di una maggiore produttività; e) individuare problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali in vista di un'elaborazione giurisprudenziale che sia espressione di un esame completo e approfondito dei diversi profili implicati; f) intercettare immediatamente le impugnazioni proposte in forme non corrette; g) avere contezza dei vizi processuali o motivazionali che hanno dato luogo ad annullamenti con rinvio disposti dalla Corte di cassazione per evitare il

loro reiterarsi; h) consentire la sollecita trattazione dei processi in cui la celebrazione del nuovo giudizio d'appello sia conseguenza di una sentenza di annullamento pronunciata dal giudice di legittimità; i) selezionare, in campo penale, le impugnazioni relative al solo trattamento sanzionatorio che, in quanto riguardanti un perimetro cognitivo circoscritto, consentono la trattazione alla medesima udienza di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo; l) individuare i processi che, per il loro rilievo o la loro risonanza, impongono particolari misure organizzative da parte del Capo dell'Ufficio giudiziario di concerto con il Presidente della Sezione incaricata tabellarmente della trattazione del processo; m) permettere l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

Per queste ragioni appare necessario invitare i dirigenti degli Uffici giudiziari di secondo grado a introdurre, mediante le opportune previsioni tabellari, la struttura deputata all'esame preliminare delle impugnazioni, secondo modelli flessibili in rapporto alle singole realtà territoriali;

Inoltre appare anche necessario procedere ad una ricognizione e ad un monitoraggio delle esperienze già in atto e di procedere all'analisi, qualitativa e quantitativa, della domanda di giustizia nel vigente sistema delle impugnazioni, del funzionamento del giudizio d'appello e delle ricadute delle sue criticità nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria.

In questa ottica di individuazione di moduli organizzativi strumentali a migliorare la risposta di giustizia, il dibattito avviato ed aperto al contributo del CNF ha messo in risalto, altresì, la necessità di un reciproco confronto sulla struttura dei provvedimenti del giudice e degli atti redatti dalle parti, dal momento che un atto chiaro agevola anche il giudice nella comprensione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della controversia e consente una risposta di giustizia celere e secondo diritto.

Si tratta di un percorso che presenta la sua complessità e per il quale è imprescindibile la sinergia con le Scuole di formazione, poiché si è consapevoli che magistrati ed avvocati sono chiamati ad un cambiamento di prospettiva nel modo di lavorare, che implica chiaramente un mutamento di tipo culturale.

A tali fini, appare necessario mutuare in sede distrettuale l'esperienza della Corte di cassazione attraverso la stesura di un protocollo tra Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale forense per la redazione degli atti del giudizio di appello.

E', altresì, necessaria ed essenziale l'interlocuzione con la Scuola superiore della magistratura per approfondire il tema della motivazione ed avviare percorsi formativi, sia in sede centrale che decentrata, prevedendo anche la formazione di "laboratori sulla motivazione" all'interno di ogni distretto.

Tutto ciò osservato,
il Consiglio

delibera

di invitare i dirigenti degli Uffici giudiziari di secondo grado a introdurre, mediante le opportune previsioni tabellari, la struttura deputata all'esame preliminare delle impugnazioni secondo modelli flessibili in rapporto alle singole realtà territoriali;

di impegnarsi ad effettuare il monitoraggio delle diverse esperienze ai fini dell'eventuale enunciazione di criteri direttivi in sede tabellare e a procedere all'analisi, qualitativa e quantitativa, della domanda di giustizia nel vigente sistema delle impugnazioni, del funzionamento del giudizio d'appello e delle ricadute delle sue criticità nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria;

di delegare il tavolo tecnico già costituito, formato dai Presidenti delle Corti di appello di Firenze (Margherita CASSANO), Salerno (Iside RUSSO), Brescia (Claudio CASTELLI), Milano (Marina Anna TAVASSI) e Roma (Luciano PANZANI) e dagli Avvocati componenti del CNF (Celestina TINELLI, Andrea PASQUALIN, Carlo ALLORIO, Stefano SAVI), a redigere la bozza del protocollo per la stesura degli atti del giudizio di appello, da sottoporre all'approvazione del CSM e del CNF;

di avviare una interlocuzione con la Scuola superiore della magistratura per elaborare percorsi formativi sul tema della “motivazione”, prevedendo anche la formazione di “laboratori sulla motivazione” all’interno di ogni distretto”.